



Prot. n. 15082

Alle RSU e RSA aziendali

Alle OO.SS. comprensoriali firmatarie CCNL

LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Direttore Generale

Al Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane

SEDE

OGGETTO : Nomina rappresentante per la sicurezza dei lavoratori – art. 18, comma 1° lettera aa) D.Lgs 81/2008.

Si fa presente che, con circolare n. 11 del 12.03.2009, l'INAIL ha comunicato il rinvio al prossimo 16 maggio del termine per l'inoltro della comunicazione del nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, figura prevista dalla normativa in oggetto.

Le modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza (art. 18 D.Lgs 626/1994 e vari accordi di categoria), prevedono che, nelle aziende con più di 15 lavoratori, il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori venga eletto o designato dai lavoratori all'interno delle rappresentanze sindacali unitarie, con successiva ratifica dei lavoratori e rimane in carica per tre anni

Nel caso di mancata elezione le funzioni previste per legge saranno esercitate dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori a livello territoriale.

Pertanto, si richiede alle SS.LL. di procedere, con urgenza, alla consultazione di che trattasi, trasmettendo allo scrivente il relativo verbale di nomina.

Si avverte che trattasi di un preciso obbligo previsto dai Decreti Legislativi 626/1994 e 81/2008 e la mancata o tardiva comunicazione all'INAIL del nominativo comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di importo pari ad € 500,00 a carico del datore di lavoro (art. 55 D.Lgs 81/2008).

Restando in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.

Bracciano, lì 30 aprile 2009.

IL CAPO AREA I
(Dott. Roberto RAZZINO)